

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Maltrattamenti contro familiari o conviventi

La decisione

Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo - Condotta maltrattante - Privazione sostanziale delle prerogative di indipendenza economica - Rilevanza - Condizioni

(Art. 572 c.p.; Art. 3 Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; Art. 2, lett. a) e b) Direttiva (UE) 2024/1385)

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, 14 novembre 2024 (dep. 14 gennaio 2025), n. 28218, DE AMICIS, *Presidente* - DE NICOLA TRAVAGLINI, *Estensore*

Il riconoscimento della violenza economica quale modalità di realizzazione del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi

La sentenza in esame propone una decisa valorizzazione della violenza economica quale modalità attraverso la quale può realizzarsi il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi poggiando il suo *iter* argomentativo sulla necessaria considerazione delle fonti sovranazionali e sull'obbligo di interpretazione conforme ad esse. La scelta, pienamente condivisibile, di mettere in risalto la violenza economica è suffragata dal dato empirico che riscontra nei contesti di violenza domestica - contraddistinti dalla prevaricazione e dalla sopraffazione - anche l'affiorare di questo tipo di violenza.

The recognition of economic violence as a means of committing the crime of mistreatment against family members and cohabitants.

The judgment under comment proposes a decisive valorization of economic violence as the modality through which the crime of mistreatment against family members or cohabitants can be realized, resting its argumentative procedure on the necessary consideration of supranational sources and the obligation to interpret them in accordance with them. The choice to emphasize economic violence is supported by the empirical data that finds in the contexts of domestic violence - characterized by prevarication and overpowering - also the emergence of this type of violence.

SOMMARIO: 1. L'adeguamento della fattispecie di maltrattamenti al passare del tempo. - 2. La costruzione a forma libera della fattispecie. - 3. Il riconoscimento della violenza economica. - 4. Il caso concreto. - 5. Gli argomenti addotti dal S.C. a sostegno della scelta effettuata. - 6. Maltrattamenti e liti familiari. - 7. Ancora sul *tempus commissi delicti*.

1. *L'adeguamento della fattispecie di maltrattamenti al passare del tempo.* La sentenza che si annota riguarda un caso di maltrattamenti in famiglia, delitto in quest'ultimo periodo maggiormente presente a livello applicativo forse a riprova di una più accentuata propensione della vittima a denunciare, soprattutto, ipotesi di violenza domestica¹.

Scorrendo la giurisprudenza si può senz'altro affermare che in più di novanta anni l'applicazione di questa fattispecie ha dovuto seguire e adattarsi ai mutamenti culturali che si producevano a livello sociale e, di conseguenza, anche legislativo. Il faticoso raggiungimento della parità dei coniugi sancito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (un adeguamento al testo costituzionale realizzato con un ritardo di 27 anni) ha certamente dettato criteri interpretativi della norma diversi rispetto al periodo in cui esistevano l'istituto della potestà maritale², l'amministrazione da parte del marito dei beni dotali della donna³ e si poteva riportare la moglie sulla retta via usando anche una modica violenza (art. 571 c.p.)⁴. Le norme penali vivono la loro esistenza nel tempo e risentono nell'attività interpretativa dei mutamenti che si verificano nella società. Forse, il legislatore Rocco, racchiudendo nel termine 'maltratta' il disvalore del fatto, ha, per così dire, creato una fattispecie più aperta, più adattabile all'evoluzione dei tempi. Prova ne sia che la giurisprudenza formatasi sull'art. 572 c.p. ha registrato questi mutamenti in maniera piana⁵, senza grossi scossoni.

A fronte della indefinitezza del verbo utilizzato: "maltratta" la Corte di Cassazione ha cercato di specificare in cosa si sostanzino i maltrattamenti facendo leva sulla creazione di un regime di sopraffazione che fa ricorso all'utilizzazione

¹ Cfr. i dati riportati nel rapporto elaborato dal MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, SERVIZIO ANALISI CRIMINALE, 8 Marzo - Giornata Internazionale Della Donna, reperibile al sito: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-03/elaborato_8_marzo_-_giornata_internazionale_donna.pdf, 26. Sugli ostacoli che si frappongono all'emersione della violenza domestica cfr. MILANI-GRUMI, *Psicologia della violenza di genere*, Milano, 2023, 193 s.

² Contemplato dall'abrogato art. 144 c.c.

³ Previsto dall'abrogato art. 182 c.c.

⁴ Articolo che contempla il delitto di abuso dei mezzi di correzione, fattispecie di cui da tempo si chiede l'abrogazione: in merito cfr., SEMINARA, in BARTOLI-PELISSERO-SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2024, 120.

⁵ Anticipando il legislatore nel cogliere l'emersione di nuove realtà; già la Cassazione nel 1966 (Cass., Sez. II, 26 maggio 1966, n. 320, Rv. 101563 - 01) assimilava alla famiglia, ai fini dell'applicazione dell'art. 572 c.p., «ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione» traendo la conseguenza che «anche il legame di puro fatto stabilito tra un uomo e una donna vale pertanto a costituire una famiglia in questo senso, quando risulti da una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio».

della violenza, soprattutto fisica. Si allude in diverse sentenze all'imposizione di un regime di vita persecutorio e umiliante⁶, o, ancora, di un regime di vita oggettivamente vessatorio⁷. E la stessa concezione si ripresenta nella giurisprudenza di merito che individua il delitto di maltrattamenti nella "reiterazione abituale delle condotte vessatorie e violente, idonee a causare una sofferenza fisica e psicologica tale da rendere penoso il vivere del familiare"⁸ o in "atti di vessazione continuativa, tali da cagionare sofferenze, privazioni o umiliazioni, provocando un disagio continuo incompatibile con normali condizioni di vita"⁹.

L'individuazione della 'materia' di questo reato rende ancora più stridente la collocazione della fattispecie all'interno dei delitti contro la famiglia e, più precisamente, contro l'assistenza familiare¹⁰. Tale inserimento è apparso improprio da tempo¹¹, da quando il bene tutelato dalla norma ha dismesso la connotazione pubblicistica per essere individuato nella lesione dei diritti inviolabili della persona: ovverosia nella compromissione dell'incolumità fisica e dell'integrità psichica, nonché della autodeterminazione¹².

⁶ Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2019, n. 4935, Rv. 274617 - 01.

⁷ Cass., Sez. VI, 22 dicembre 2010, n. 45037, Rv. 249036.

⁸ Tribunale di Udine, 8 marzo 2025, n. 259, in *OneLegale*.

⁹ Tribunale di Pescara, 20 gennaio 2025, n. 106, in *OneLegale*.

¹⁰ Per un ripensamento critico della categoria dei delitti contro la famiglia cfr. *Riforma dei reati in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, e, in particolare, RIONDATO, *Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali, Relazione*, 607; con riferimento alla riformulazione del delitto di maltrattamenti, LARIZZA, *Piattaforma provvisoria per una riformulazione dell'art. 572 c.p.*, 633, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE, *I delitti contro la persona*, Milano, 2023, reperibile al sito web della Associazione italiana dei Professori di Diritto Penale, nella sezione Documenti, sottosezione Documenti scientifici.

¹¹ Già la Cassazione nel 2003 (Cass., Sez. VI, 26 settembre 2003, n. 37019, Rv. 226794 - 01) individuava l'oggetto giuridico del reato anche nella «difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari»; di recente, in termini pressoché analoghi, Cass., Sez. VI, 10 giugno 2024, n. 23204, Rv. 286616 - 01, Punto 3.1 del *Considerato in diritto*.

¹² Cfr. Cass. Sez. VI, 15 settembre 2023, n. 37978, Rv. 285273 - 01: «In tema di maltrattamenti in famiglia, il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione»; negli stessi termini: Cass., Sez. VI, 10 giugno 2024, n. 23204, Rv. 286616 - 01, Punto 3.1 del *Considerato in diritto*.

Che il bene giuridico protetto da questa fattispecie siano i diritti inviolabili della persona lo attesta – definitivamente – la modifica della intitolazione: Maltrattamenti contro familiari e conviventi operata con la L. 1° ottobre 2012, n. 172¹³ che ha chiarito – semmai fossero residuati dubbi – che il bene tutelato non è la famiglia, ma la persona. Difatti, inserendo tra le persone tutelate anche il/la “convivente”, se da un lato ha adeguato la norma alla mutata realtà sociale dei rapporti di coppia, dall’altro lato ha reso ancor più evidentemente impropria la collocazione della fattispecie tra i delitti contro la famiglia. Questo mutamento della intitolazione della fattispecie sta a dimostrare che ad essere tutelata non è più l’istituzione famiglia, bensì i singoli componenti dalle violenze che si compiono all’interno delle mura domestiche.

2. La costruzione a forma libera della fattispecie. Il reato di maltrattamenti in famiglia sconta una difettosa formulazione da parte del legislatore nel momento stesso in cui esaurisce il disvalore del fatto incriminato nel verbo maltrattare, senza definirne il senso e i contenuti: sostanzialmente è punito chi maltratta una persona della famiglia.

La fattispecie è costruita a forma libera¹⁴, ragione per la quale l’attenzione si sposta sull’evento individuato dalla giurisprudenza e dalla dottrina nella instaurazione di un regime intollerabile di vita che causa sofferenze, patimenti di natura fisica, morale, psichica, economica a prescindere dai mezzi utilizzati. La norma non pone dunque limiti alle modalità attraverso le quali l’evento lesivo può essere realizzato e la condotta diventa tipica una volta raggiunto il risultato: ovvero l’instaurazione di un regime insostenibile di vita. Se, dunque, questo è l’evento richiesto e criterio-guida per l’applicazione della fattispecie, è a tale risultato che l’interprete deve guardare. La costruzione a forma libera della fattispecie sposta, dunque, il *focus* verso la realizzazione dell’evento rendendo rilevanti le più disparate modalità purché tendenti al risultato. Per chiarire: atti leciti¹⁵, atti di violenza fisica, sessuale, psichica ed economica rilevano se funzionali all’instaurazione di un regime vessatorio. Ne consegue, per avvicinarci

¹³ Si tratta della *Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno*.

¹⁴ Su questa tecnica di redazione delle fattispecie penali cfr. MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di Diritto penale, Parte generale*, Milano, 2023, 258-259.

¹⁵ Cass., Sez. VI, 4 aprile 2016, n. 13422, Rv. 267270 - 01; Cass., Sez. VI, 10 giugno 2024, n. 23204, Rv. 286616 - 01.

al tema oggetto della sentenza in esame, che atti riconducibili alla violenza economica possono – da soli – integrare la fattispecie di maltrattamenti se produttivi di uno stato di prostrazione psico-fisica.

3. *Il riconoscimento della violenza economica.* Certamente, quando si pensa ai maltrattamenti contro familiari e conviventi vengono in mente le consuete modalità di realizzazione di questa fattispecie attraverso violenza fisica, violenza sessuale, violenza psicologica, violenza morale rimanendo più sullo sfondo altre modalità espressive di una cultura del controllo cui certamente si può ricondurre la violenza economica¹⁶.

Se la privazione dei mezzi economici, se il controllo assiduo sulle modalità di spesa, se i rimbrotti violenti per come si è gestito il *ménage* da un punto di vista economico possono, facilmente, essere ricondotti all'art. 572 c.p. causando un regime intollerabile di vita, solo apparentemente diversa è la situazione nella quale un coniuge o convivente impedisce che il *partner* consegua e realizzi una propria indipendenza economica ostacolandone il percorso. Il raggiungimento di una autonomia economica è importantissimo perché rende ognuno di noi più libero, meno dipendente dagli altri. Come rileva Bovio: «Non l'avere per l'avere fa la lotta, ma l'avere per l'essere, per essere libero, per essere uomo»¹⁷. La dipendenza economica non ci permette di compiere scelte libere, ma solo condizionate risultando – di fatto – un cruciale fattore di discriminazione. Non è un caso che nel rapporto Istat del 2006 tra i motivi che inducono le donne a non denunciare fatti di violenza e a tollerare un regime di vita insostenibile vi è proprio la difficoltà/impossibilità di essere in grado – senza lavoro e senza mezzi economici sufficienti – di provvedere a se stessi e, magari, anche ai figli¹⁸.

¹⁶ È opportuno ricordare che nel primo rapporto Istat elaborato nel 2006 e replicato nel 2014 gli atti espressivi di violenza economica erano ricompresi nella violenza psicologica: cfr. ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, 2014, 13-14. Tra le manifestazioni di violenza economica compaiono l'impedire di cercare un lavoro o di svolgere attività fuori casa: cfr. https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf. Molto interessante è il *Report* pubblicato da WEWORDL, *Ciò che è tuo è mio. Fare i conti con la violenza economica*, 2023, scaricabile da questo sito: <https://ejbn4fjvt9h.exactdn.com/uploads/2023/11/CIO-CHE-E-TUO-E-MIO-previewsingole-3.pdf>. Sulla violenza economica cfr. GIORDANO-DE MASELLIS, *Violenza in famiglia. Percorsi giurisprudenziali*, Milano, 2011, 7.

¹⁷ BOVIO, *Saggio critico del diritto penale*, Introduzione a cura di Vincenzo Accatatis, Milano, 1978, 60.

¹⁸ ISTAT, *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, Indagine multiscopo sulle famiglie, "Sicurezza delle donne"*, Roma 2006, 72 s. consultabile al sito internet: https://www.istat.it/it/files/2018/04/Inf_08_07_violenza_contro_donne_2006.pdf.

D'altronde, che la dipendenza economica fosse (e lo è ancora) un fattore indispensabile per mantenere la donna in uno stato di soggezione, sotto la vigile tutela del marito, in posizione di inferiorità, di diseguaglianza lo si ricava dal codice civile del 1942 che nella versione originaria impostava i rapporti di famiglia secondo una "gerarchia patriarcale"¹⁹, contemplando l'istituto della potestà maritale²⁰. In aggiunta l'art. 182 del codice civile prevedeva in capo al marito l'amministrazione dei beni dotali della moglie mentre l'art. 184 c.c. gli assegnava anche il godimento dei frutti che ne fossero derivati²¹.

Che la violenza economica esista tutt'oggi, che si possa esprimere attraverso forme svariate: dal controllo sulle spese anche minute al frapporre ostacoli alla ricerca di un lavoro o, addirittura, impedendolo e che possa costituire un potente mezzo per lasciare le cose come stanno, ovverosia per perpetuare posizioni di diseguaglianza tra uomo e donna sembra, ancor oggi, un dato evidente, ma non pienamente assimilato a livello culturale²².

4. *Il caso concreto.* Questa sentenza - e non è la prima²³ - si sofferma ampiamente sulla violenza economica quale modalità esecutiva del delitto di maltrattamenti.

¹⁹ Questa espressione è usata da POCAR-RONFANI, *La famiglia e il diritto*, Bari, 2003, 28: "La famiglia, come anche è stato osservato, veniva dunque sottoposta a una «regolazione piramidale complessa» e asimmetrica, che non prevedeva la parità nei diritti, ma sì quella dei doveri (alla fedeltà, al rispetto, al mantenimento), delineando una strutturazione delle relazioni familiari di tipo «forte e autoritario», prevalendo al suo interno il momento della gerarchia su quello della autonomia, il momento del dovere su quello del diritto".

²⁰ L'art. 144 c.c. contemplava l'istituto della potestà maritale abrogato dall'art. 26 L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia); ampiamente, su questo istituto, CONSO, *Il nuovo regime dei rapporti tra coniugi nelle sue incidenze penalistiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 829 s.

²¹ Così disponeva l'abrogato art. 182 c.c. dalla intitolazione: *Dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati*: «Se la dote o parte di essa consiste in una somma di danaro o in cose mobili stimate nell'atto della costituzione, il marito ne acquista la proprietà e diviene debitore della somma o del prezzo attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste sia fatta con la dichiarazione che non v'è trasferimento di proprietà.

Se la dote o parte di essa consiste in beni immobili, la stima non ne trasferisce la proprietà al marito senza un'espressa dichiarazione».

²² Cfr. WEWORDL, *Ciò che è tuo è mio. Fare i conti con la violenza economica*, cit., 6 s.

²³ Cfr. Cass. Sez. VI, 30 ottobre 2015, n. 43960, rinvenibile al sito: https://gendjus.it/files/CSC_43960_2015_IT_0.pdf, secondo la quale l'aver impedito alla persona offesa di essere economicamente indipendente non può ritenersi circostanza tale da integrare una "violenza economica" riconducibile alla fattispecie ex art. 572 c.p.; si legge nel Punto 5 del *Considerato in diritto*: "Come già notato, detta fattispecie incriminatrice richiede che siano provati comportamenti vessatori suscettibili di provocare un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica della persona offesa, mentre le scelte economiche ed

La VI sezione penale, confermando l'impostazione presente nella sentenza della Corte di Appello di Torino, ha affermato che «integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest'ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica»²⁴. Nel caso concreto i maltrattamenti erano andati avanti per oltre 19 anni e la condotta maltrattante dell'uomo nei confronti della moglie si era espressa durante questo lungo periodo con comportamenti di prevaricazione aggressivi sia sul piano fisico, sessuale, psichico oltre che economico.

Nel soffermarsi, soprattutto, sulla violenza economica la Corte di Cassazione osserva: «le condotte dell'imputato volte ad osteggiare la coniuge nella ricerca di un'attività lavorativa – sottoponendola peraltro ad un controllo degli spostamenti attraverso l'installazione di una telecamera sul perimetro esterno dell'abitazione – e a non consentirle di coltivare e sviluppare un quadro di relazioni con persone esterne alla famiglia; ad imporle un ruolo casalingo sulla base di una rigorosa e discriminatoria ripartizione di ruoli; a sottrarsi alla gestione domestica e familiare delegandone interamente le incombenze alla coniuge, così da non consentirle altra soluzione che quella di abbandonare le proprie ambizioni professionali ed essere da lui “mantenuta”; a non remunerare le attività svolte nell'interesse dell'azienda familiare, con il proprio arricchimento, costituiscono tutti comportamenti che, per quanto analiticamente e globalmente apprezzati dai Giudici di merito nel caso in esame, sono obiettivamente finalizzati alla limitazione dell'autonomia economica della persona offesa»²⁵.

organizzative in seno alla famiglia, per quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, non possono di per sé integrare gli estremi dei maltrattamenti, salvo non sia provato che esse costituiscano frutto di comprovati atti di violenza fisica o di prevaricazione psicologica; cfr., anche, Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2023, n. 6937, rinvenibile al sito: https://gendjus.it/files/CSC_6937_2022.pdf.

²⁴ A commento di questa sentenza si veda PONTEPRINO, *Maltrattamenti contro familiari e conviventi: la rilevanza penale della “violenza economica”*, in *www.sistemapenale.it*, 22 gennaio 2025; BRASCHI, *Maltrattamenti in famiglia e violenza economica*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 613.

²⁵ Cfr. Punto 3.3 del *Considerato in diritto* della sentenza in commento.

Vengono evidenziati nel brano appena riportato comportamenti volti a impedire il raggiungimento di una autonomia economica imposto dal marito e subito dalla moglie che conducono la Cassazione a confermare a sostegno dell'applicazione dell'art. 572 c.p. una serie di condotte anche non violente, caratterizzate dall'intento di imporre «un sistema di potere asimmetrico all'interno del nucleo familiare», «frutto di una decisione unilateralmente assunta dall'imputato, anche attraverso il ricorso a forme manipolatorie e pressioni psicologiche sulla persona offesa, tali da incidere sulla sua autonomia, sulla sua dignità umana e sulla sua integrità fisica e morale, quali beni giuridici tutelati dall'art. 572 c.p.»²⁶. Secondo il S.C. le condotte poste in essere dall'imputato produttive di un detrimento economico svelano, in maniera patente, la loro natura discriminatoria fondandosi su pregiudizi socioculturali che assegnano alla donna uno stato di subordinazione; stato che viene in essere e si rafforza a séguito di insistenti e ripetute pressioni e manipolazioni.

5. *Gli argomenti addotti dal S.C. a sostegno della scelta effettuata.* A questo punto è lecito chiedersi se l'adesione della Cassazione alla scelta operata dai giudici di merito: di attribuire un ruolo di risalto alla violenza economica quale modalità concreta attraverso la quale può realizzarsi il delitto di maltrattamenti sia legittima o possa suscitare qualche dubbio ampliando l'ambito di operatività dell'art. 572 c.p. attraverso un'interpretazione estensiva²⁷. Occorre una precisazione: i dubbi che si possono avanzare hanno solo valore teorico dal momento che nel caso affrontato dalla sentenza in esame correttamente è stato applicato l'art. 572 c.p. manifestandosi il comportamento maltrattante anche con episodi di violenza fisica, psichica e sessuale. *Nulla quaestio*, dunque.

La VI sezione fonda la propria scelta di dare rilievo alla violenza economica su due argomenti "di peso": in primo luogo richiamando le fonti sovranazionali e del diritto europolitano; in secondo luogo valorizzando l'obbligo di interpretazione conforme. È bene esaminarli partitamente.

Di violenza economica si parla nelle fonti internazionali. L'art. 3 della Convenzione di Istanbul non lascia spazio a dubbi sul fatto che anche la sola violenza

²⁶ Cfr. Punto 3.3. del *Considerato in diritto* della sentenza in commento.

²⁷ In merito BARTOLI, *I vincoli del giudice alla legalità e i principi di governo delle dinamiche interpretative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 956 s.; BERTOLINO, *Maltrattamenti in famiglia e abuso dei mezzi di correzione*, in *Enc. dir., I tematici*, IV, *Famiglia*, Milano, 2022, in *DeJure*, mette in luce la tendenza giurisprudenziale a un'estensione del tipo delittuoso.

economica configuri una violenza punibile²⁸. Si legge: «Ai fini della presente Convenzione: con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».

Anche la Direttiva 2012/29/UE²⁹ nei Considerando n. 17 e n. 18 prevede che la violenza di genere e la violenza nelle relazioni strette possano includere la violenza economica che può provocare perdite economiche limitando l'autonomia della persona che la subisce.

Da ultimo, si sofferma in maniera ampia e particolareggiata sulla violenza economica la recente Direttiva 2024/1385 UE³⁰ che nella definizione di violenza contro le donne posta dall'art. 2, lett. a) menziona tra gli effetti dannosi che ne possono derivare oltre alla sofferenza fisica, sessuale, psicologica anche quella economica. Proprio in questa Direttiva è ampiamente sviluppata e esemplificata la nozione di violenza economica. Infatti, i Considerando 32 e 39 vi fanno espresso riferimento ricordando il primo che: «La violenza domestica può tradursi in un controllo economico da parte dell'autore del reato e le vittime potrebbero non avere un accesso effettivo alle proprie risorse finanziarie» (per tale ragione è prevista la concessione del patrocinio a spese dello Stato); raccomandando il secondo che nel valutare situazioni che richiedono particolare attenzione alle esigenze di protezione e assistenza in favore della vittima, venga preso in considerazione «...il grado di controllo esercitato dall'autore del reato o dall'indagato sulla vittima, sia dal punto di vista psicologico che economico».

Che anche la violenza economica possa produrre effetti devastanti sulla vittima creando uno stato di soggezione è del tutto evidente violando diversi diritti fondamentali tra cui la libertà personale: la coercizione economica può, difatti,

²⁸ *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.*

²⁹ Emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo il 25 ottobre 2012 *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (1/2013).*

³⁰ Emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo il 14 maggio 2024: *Sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica* che dovrà essere recepita dagli Stati entro il 14 giugno 2027.

privare la persona che la subisce della libertà di compiere scelte autonome riguardo alla propria vita e alle proprie risorse e, allo stesso tempo, ponendo limiti alla sua autonomia ne compromette la dignità. In aggiunta, la coercizione economica può avere effetti negativi sulla salute fisica e mentale della vittima³¹. Proprio per queste caratteristiche la violenza economica costituisce una forma di discriminazione di genere che suggella anch'essa l'ineguaglianza tra uomini e donne.

Il secondo argomento posto a sostegno della opzione interpretativa della VI sezione poggia su un "obbligo di interpretazione conforme"³².

La Corte di Cassazione, soprattutto in questo ultimo periodo, richiama con maggiore frequenza le fonti sovranazionali in materia di contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne con il correlativo obbligo di interpretazione conforme ad esse³³. Anche la sentenza in esame ribadisce, con forza, questo obbligo «...che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali»³⁴.

Sicuramente il richiamo all'obbligo di interpretazione conforme è rilevante, ma, forse, ultroneo nel momento stesso in cui la ratifica da parte dell'Italia con legge della Convenzione di Istanbul³⁵ e la futura recezione dei principi, degli obblighi contenuti nella recente Direttiva europea 2024/1385 mettono in luce che questi testi sovranazionali hanno – e potranno assumere – dimensione e valore vincolanti a livello nazionale. Sembra quasi che nella sentenza in esame si ricorra all'argomento della interpretazione conforme per rafforzare "a futura memoria" la scelta di dare valore anche alla sola violenza economica come modalità attraverso la quale può realizzarsi il delitto di maltrattamenti. Infatti,

³¹ V. WEWORDL, *Ciò che è tuo è mio. Fare i conti con la violenza economica*, cit., 13.

³² Da ultimo cfr. CIRCOLO, *Il giudice nazionale e l'obbligo di interpretare il proprio diritto in maniera conforme al diritto dell'Unione*, in *Eurojus*, 2023, 2, 95 s.

³³ Sull'insistito richiamo alle fonti sovranazionali in tema di violenza domestica cfr., tra le tante, Cass., Sez. VI, 10 giugno 2024, n. 23204, Rv. 286616 – 01, punto 3.1 del *Considerato in diritto*.

³⁴ Cfr. il Punto 3.2. del *Considerato in diritto* della sentenza in commento, ove si richiama Cass., Sez. un., 16 marzo 2016, n. 10959, Rv. 265893 – 01 che, con riferimento alle definizioni presenti nei testi convenzionali, rileva che «non compaiono nei tradizionali testi normativi di produzione interna, ma che tuttavia, per il tramite del diritto internazionale, sono entrate a far parte dell'ordinamento e influiscono sull'applicazione del diritto anche attraverso l'obbligo di interpretazione conforme...».

³⁵ L. 27 giugno 2013, n. 77: *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*.

come già evidenziato, nel caso preso in considerazione dalla sentenza ricorreva – *de plano* – l'applicazione dell'art. 572 c.p. dal momento che era emerso anche l'uso della violenza fisica e psicologica.

Tuttavia, prescindendo dalle peculiarità del caso concreto, come pure dall'obbligo di interpretazione conforme è opportuno ricordare, richiamando argomenti già svolti, che il delitto di maltrattamenti è una fattispecie costruita a forma libera in cui non contano tanto le modalità di realizzazione del fatto tipico, quanto l'evento che si è prodotto: la creazione di un regime di vita intollerabile che può derivare dal compimento di fatti illeciti, ma, anche, come evidenziato da dottrina e giurisprudenza, di fatti leciti³⁶ purché in grado di creare un regime di vita che causa sofferenza fisica e psichica. E questo risultato può essere raggiunto anche con l'utilizzo della sola violenza economica purché produttiva di un regime di vita intollerabile.

Da ultimo, a sostegno della scelta effettuata dalla Cassazione si può portare un altro argomento, questa volta di "diritto interno". Ci si riferisce all'art. 3, co.1 d.l. 14 agosto 2013, n. 93³⁷, ampio e importante testo normativo che ha affrontato il tema della violenza nei confronti delle donne soprattutto dal lato preventivo. In esso si prevede l'utilizzazione di uno strumento già sperimentato con successo in relazione al delitto di atti persecutori, ovverosia l'ammonimento del questore nei confronti di chi abbia commesso, in ambito domestico, alcuni reati (artt. 581 c.p.; 582 c.p.; 610 c.p.; 612, co. 2 c.p.; 612-*bis* c.p.; 612-*ter*; 614 c.p.; 635 c.p. consumati o tentati). Il dato importante da sottolineare è che il legislatore fornisce in questo articolo una nozione di violenza domestica³⁸ ricollegandola «a uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»³⁹. La definizione di violenza domestica – che in fondo esplicita in cosa si

³⁶ Secondo Cass. Sez. VI, 4 aprile 2016, n. 13422, Rv. 267270, «il delitto di maltrattamenti può essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non costituiscono reato».

³⁷ Contenente «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province*», convertito con modifiche nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

³⁸ Ampiamente, su questa nozione BRASCHI, *La nozione di "violenza domestica" fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, in *Criminalia*, 2022, 305.

³⁹ MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 4, 442, rinviene nella violenza

sostanzino i maltrattamenti – include, apertamente, tra gli atti che ne sono espressione anche la violenza economica.

6. *Maltrattamenti e liti familiari*. Un altro punto toccato, seppur di scorcio, dalla sentenza riguarda il peso che si deve dare alle parole, al lessico utilizzato, attenzione che è stata oggetto di illuminante approfondimento nella Relazione Valente⁴⁰. Un conto sono le liti familiari che, tutto sommato, fanno parte della fisiologia della famiglia; altra cosa sono i maltrattamenti. La distinzione tra queste due situazioni, che molte volte è necessaria per non derubricare veri e propri maltrattamenti a liti familiari, è espressa in questi termini nella sentenza: «...questa corte ha affermato che la confusione tra maltrattamenti e liti familiari avviene quando non si esaminano e dunque non vengono adeguatamente valorizzate le situazioni sintomatiche della asimmetria di genere che talora connota l'andamento delle relazioni familiari, di cui la presenza di un comportamento violento costituisce la modalità più visibile»⁴¹. La litigiosità della coppia presuppone, invece, «che le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista»⁴². Ne segue che lo spartiacque posto tra lite familiare e violenza riconducibile ai maltrattamenti è rinvenibile nell'esistenza o meno di una posizione di parità tra le due parti: nel caso in cui i conflitti, anche accesi, insorgono tra soggetti in siffatta posizione ci troviamo in presenza di liti familiari; quando, invece, nel conflitto le parti non sono in posizione di eguaglianza ma c'è la prevaricazione di una persona a danno dell'altra c'è solo subalternità con l'instaurazione di posizioni asimmetriche nel rapporto di coppia⁴³. Chiara la conseguenza: a caratterizzare e integrare il delitto

economica «una forma più sottile di violenza, che consiste nel rendere la donna economicamente dipendente dal coniuge o ex coniuge o dal *partner* o *ex partner*, e che racchiude in sé ogni forma di privazione e controllo che limiti la sua indipendenza economica», deducendone che «una migliore tutela dei diritti economici e sociali delle donne costituisce – palesemente – un elemento indispensabile per la prevenzione delle violenze».

⁴⁰ COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO NONCHÉ SU OGNI ALTRA FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Relazione finale sull'attività della Commissione (relatrice: Senatrice Valente)*, comunicata alla Presidenza l'8 novembre 2022, Senato Doc. XXII- bis, n. 15, reperibile al sito: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1361120.pdf>, 128.

⁴¹ Cfr. il Punto 3.4. del *Considerato in diritto* della sentenza in commento; per analoghi riscontri giurisprudenziali v. Cass. Sez. VI, 3 maggio 2024, n. 17656.

⁴² Cass. Sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978, Rv. 285273.

⁴³ Coglie in questi termini la linea distintiva tra violenza domestica e liti familiari Cass., Sez. VI, 3 maggio 2024, n. 17656, Punto 2.4 del *Considerato in diritto*: «Si consuma il delitto quando un soggetto impedisce

di maltrattamenti in famiglia è l'esistenza nella relazione di posizioni asimmetriche.

7. *Ancora sul tempus commissi delicti.* Da ultimo, la Cassazione affronta un problema di rilevante importanza. Come si sa, la normativa del 2019 ha inasprito⁴⁴, tra l'altro, il regime sanzionatorio del delitto di maltrattamenti: la pena prevista è quella della reclusione da tre a sette anni⁴⁵. Il problema che si è posto subito – e oggetto di attenzione anche nella sentenza in esame – è l'individuazione del regime sanzionatorio applicabile⁴⁶. Difatti, essendo requisito costitutivo dei maltrattamenti l'abitudine della condotta si può verificare che una parte di essa si sia svolta sotto il regime sanzionatorio precedente mentre sotto quello nuovo ne sia cessata l'abitudine. È chiaro che una tale evenienza può generare tensioni con il principio garantistico della irretroattività della legge penale sfavorevole: il ricorrente, infatti, lamentava l'applicazione della nuova normativa – che aveva modificato *in pejus* la cornice edittale prevista dall'art. 572 c.p. – adducendo il fatto che la più parte della condotta maltrattante si era svolta sotto il regime precedente, mentre soltanto due episodi si erano realizzati sotto il nuovo regime sanzionatorio⁴⁷.

ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza - fisica o psicologica, della coartazione e dell'offesa e quando la sensazione di paura per l'incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia. Mentre ricorrono le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, cit.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non mass.) e, soprattutto, nessuno teme l'altro».

⁴⁴ Si allude alla L. 19 luglio 2019, n. 69 (*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*) – nota come legge sul “codice rosso”; ampiamente, su questo testo normativo che ha subito modifiche nel 2023, DI NICOLA TRAVAGLINO-MENDITTO, *Il nuovo codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno*, Milano, 2024.

⁴⁵ Questo problema di successione di leggi modificative del regime sanzionatorio si era già posto nel 2012 a seguito della emanazione della L. 1° ottobre 2012, n. 172 (art. 4, co. 1, lett. d) che aveva aggravato la pena della reclusione prevista per il delitto di maltrattamenti spostandola ‘da uno a cinque anni’ a ‘da due a sei anni’ di reclusione. Va anche ricordato che l'art. 9, co. 2 lett. b) L. 19 luglio 2019, n. 69 ha inserito dopo il primo comma dell'art. 572 c.p. un nuovo comma che dispone l'aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore.

⁴⁶ Ampiamente, su questa problematica, BRASCHI, *Successione di leggi e reato abituale: la disciplina del tempus commissi delicti alla prova del principio di irretroattività della legge penale*, in *Cass. pen.*, 2023, 4050; VERUCCI, *Tempus commissi delicti e successione di leggi modificative nei reati necessariamente abituali: brevi note a margine di Cassazione*, Sez. VI, 28218/2023, in *Arch. pen. web*, 2023, 3.

⁴⁷ Cfr. il Punto 2.3. del *Ritenuto in fatto* della sentenza in commento.

In relazione al reato abituale di cui i maltrattamenti in famiglia sono tipica espressione la prevalente dottrina ritiene applicabile la legge in vigore nel momento in cui è stato compiuto l'ultimo degli atti che integrano il fatto costitutivo del reato abituale: «pertanto, se i maltrattamenti sono proseguiti dopo l'entrata in vigore di una legge più severa, l'autore verrà punito in base a una nuova legge»⁴⁸. Nello stesso ordine di idee la giurisprudenza secondo la quale: «Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, in quanto reato abituale, si consuma con la cessazione della condotta, sicché le modifiche “in peius” del regime sanzionatorio, introdotte dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitudine»⁴⁹. A sostegno si richiama «la natura unitaria del reato abituale che implica che ogni nuova azione si saldi a quelle precedenti, trasferendo il momento della consumazione all'ultima delle condotte tipiche realizzate»⁵⁰.

Coerentemente si è ritenuto che: «Solo allorché le ulteriori condotte poste in essere dopo la modifica normativa intervengano a seguito di un significativo intervallo di tempo e venga meno la necessaria concatenazione delle condotte maltrattanti tipica del carattere abituale del delitto, i fatti assumono valenza autonoma se del caso unificabili nel vincolo della continuazione»⁵¹.

Anche la sentenza in esame segue questa linea interpretativa⁵² – certamente maggioritaria – ma che ha dato adito per la tensione cui sottopone il principio della irretroattività della legge penale sfavorevole ad alcuni ridimensionamenti ad opera della stessa Cassazione. È stato infatti sostenuto, riferendosi, peraltro alle modifiche peggiorative attuate dall'art. 4, co. 1, lett. d) L. 1 ottobre 2012, n. 172⁵³, che la norma sopravvenuta sfavorevole al reo trova applicazione «nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta

⁴⁸ Così MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di Diritto penale, Parte generale*, cit., 311; nel medesimo ordine di idee ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004, vol. I, 348; MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 2020, 103.

⁴⁹ Cass., Sez. VI, 12 novembre 2024, n. 41444, Rv. 287197-01; in analoghi termini Cass., Sez. VI, 10 giugno 2024, n. 23204, Rv. 286616-01 secondo la quale: «si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitudine del reato».

⁵⁰ Cass., Sez. VI, 22 maggio 2023, n. 21998, Rv. 285118, Punto 3 del *Considerato in diritto*.

⁵¹ Cass. Sez. VI, 22 maggio 2023, n. 21998, Rv. 285118 - 01.

⁵² Cfr. Punto 5.2 del *Considerato in diritto* della sentenza in commento.

⁵³ Che ha aumentato la pena prevista per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. (da due e 6 anni di reclusione).

sufficiente di per sé, a integrare l'abitudine del reato»⁵⁴; si evidenziano con accenti fortemente critici le conseguenze derivanti dall'orientamento maggioritario, che danno rilievo alle ipotesi in cui «..sotto la vigenza della nuova legge, si realizzi un segmento insignificante di "abitudine", un singolo episodio, magari penalmente neutro, che non aggiunge alcunché e che ha tuttavia l'effetto di trascinare con sé e verso un trattamento punitivo più severo l'intera condotta abituale compiuta in precedenza...» che «..rischia di essere sanzionata dalla norma penale sfavorevole sopravvenuta, in ragione del fatto che un solo atto maltrattante, anche se penalmente irrilevante, sia commesso sotto la vigenza della nuova legge, che, in tal modo, finisce di fatto per operare retroattivamente»⁵⁵.

Esposto, in maniera sommaria, il quadro degli orientamenti giurisprudenziali in merito a tale questione, la linea interpretativa seguita dalla sentenza – certamente prevalente a livello dottrinale e giurisprudenziale – appare quella più rispettosa della natura unitaria e inscindibile del reato, consentendo⁵⁶, nel contempo, al giudice di tenere conto ai fini della commisurazione della pena della più o meno accentuata rilevanza dei comportamenti maltrattanti posti in essere dopo la modifica legislativa del regime sanzionatorio⁵⁷.

Una notazione conclusiva. La legislazione a tutela della donna ha subito in questo ultimo periodo quale risposta a sconcertanti e drammatici fatti di cronaca una espansione non sempre in linea con i principi che contrassegnano lo stato di diritto. Si è agito molto sul lato preventivo e sull'inasprimento delle risposte sanzionatorie dando luogo al varo di norme di stampo emergenziale che hanno messo in discussione alcuni capisaldi del diritto penale liberale⁵⁸. Anche la pro-

⁵⁴ Cass. Sez. VI, 28 giugno 2023, n. 28218, Rv. 284788 – 01: a commento BRASCHI, *Successione di leggi e reato abituale: la disciplina del tempus commissi delicti alla prova del principio di irretroattività della legge penale*, cit.; VERUCCI, *Tempus commissi delicti e successione di leggi modificative nei reati necessariamente abituali*, cit.; AIMI, *Nuove precisazioni in merito al tempus commissi delicti nei reati necessariamente abituali*, in *Sist. pen.*, 2023, 7/8, 136.

⁵⁵ Cass. Sez. VI, 28 giugno 2023, n. 28218, cit., Punto 5.6 del *Considerato in diritto*.

⁵⁶ PONTEPRINO, *Maltrattamenti contro familiari e conviventi*, cit., 6.1.

⁵⁷ Sul punto, ampiamente, BELLAGAMBA, *Il reato abituale. Prospettive per una possibile lettura riformativa*, Torino, 2023, 180 s.

⁵⁸ Sottolinea «il rischio concreto che anche il tema delle violenze e delle molestie di genere venga risucchiato nella logica emergenziale, facendo perdere di vista la natura strutturale e culturale della questione di genere e la conseguente necessità di approcci multi-livello» CORNELI, *È populismo penale? Il contrasto alla violenza di genere nelle società punitive*, in *Giur.it.*, 2024, 4, 983.

posta di introdurre il reato di femminicidio è espressione di questo clima culturale concretandosi nel possibile varo di una nuova fattispecie penale “senza necessità”. Davanti a un apparato legislativo contaminato nell’ultimo periodo da un forte afflato repressivo⁵⁹ la risposta applicativa della giurisprudenza – almeno in questo caso – non sembra essere andata aldilà dei limiti imposti dall’art. 572 c.p.⁶⁰: inserire la violenza economica tra le modalità di realizzazione del delitto di maltrattamenti sembra operazione corretta e in linea con l’evoluzione dei tempi.

SILVIA LARIZZA

⁵⁹ Reputato inefficace sul piano della prevenzione generale e «...nei fatti incapace di arginare adeguatamente le proporzioni dell’odioso fenomeno dei delitti contro le persone vulnerabili...»: così PIERDONATI, *Il rafforzamento della tutela delle persone vulnerabili e l’eterogenesi dei fini*, in *Giur. it.*, 2024, 4, 992. Dubita, fortemente, che la tutela delle donne dalla violenza dell’uomo possa scaturire da interventi legislativi meramente punitivi BASILE, *La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice Rocco ...al Codice Rosso*, in *Dir. pen. uomo*, 2019, 11, 78.

⁶⁰ Limiti che, invece, sono stati superati da quell’orientamento della Cassazione che, ampliando la portata semantica dell’espressione “persona della famiglia o comunque convivente”, non ha ravvisato il delitto di atti persecutori ma il più grave delitto di maltrattamenti in situazioni caratterizzate da convivenza saltuaria e instabile. Limiti a una interpretazione estensiva della fattispecie di maltrattamenti sono stati ben evidenziati da un’importante sentenza della Corte costituzionale (Corte cost., 14 maggio 2021, n. 98) che, pur ritenendo inammissibile la questione sottoposta al suo vaglio, ha ricondotto l’attività interpretativa del giudice al valore letterale dei termini utilizzati dal legislatore per evitare di trascendere in una analogia *in malam partem*; sul punto, diffusamente, SEMINARA, in BARTOLI-PELISSERO-SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., 124.